

□ **Mozione n. 625**

presentata in data 3 marzo 2014

a iniziativa del Consigliere Cardogna

“Adozione Piano triennale per gli acquisti verdi (GPP), di cui all’art. 4, comma 2 e ss., della legge regionale n. 36/2008”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

- che il GPP (*Green Public Procurement* – Acquisti Pubblici Verdi) è definito dalla Commissione europea come *“l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”*;
- che il GPP già dal 2003 è stato riconosciuto dalla stessa Commissione quale strumento cardine della Politica Integrata dei Prodotti nell’ambito della relativa Comunicazione COM 2003/302;
- che la Comunicazione citata invitava tra l’altro gli Stati membri ad adottare dei Piani di azione nazionali sul GPP, per favorirne la più ampia diffusione, in considerazione delle potenzialità intrinseche di tale strumento in tema di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e, per altro verso, di stimolo dell’innovazione in campo ambientale;
- che il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti), in linea con le indicazioni di fonte comunitaria, all’art. 2, comma 2, ha stabilito in particolare la *possibilità di subordinare il principio di economicità a criteri ispirati da esigenze sociali, dalla tutela dell’ambiente e della salute e dalla promozione dello sviluppo sostenibile*; il successivo art. 68 del richiamato Codice ha altresì introdotto nel nostro ordinamento l’*obbligo di definire le specifiche tecniche ogniquale volta sia possibile, in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale*;
- che la legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), all’art. 1, commi 1126, 1127 e 1128, ha previsto la predisposizione di un Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (c.d. PAN GPP), con l’obiettivo di promuovere la diffusione del GPP presso gli enti pubblici ed al fine di favorire le condizioni necessarie per far sì che il GPP possa dispiegare in pieno le sue potenzialità come strumento per il miglioramento ambientale, in linea con le indicazioni della strategia di *“Europa 2020”*;
- che il PAN GPP è stato formalmente adottato con decreto interministeriale del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico, dell’11 aprile 2008;
- che, anche alla luce della evoluzione del contesto politico e normativo di riferimento, con decreto interministeriale del 10 aprile 2013 si è dato corso alla revisione ed aggiornamento del PAN GPP, come sopra adottato, stabilendo in particolare che, entro il corrente anno, almeno il 50% degli appalti pubblici e degli importi economici preveda l’applicazione di criteri ambientali;
- che il decreto interministeriale di aggiornamento e revisione ribadisce inoltre l’opportunità delle Regioni di elaborare un Piano regionale per l’applicazione del PAN GPP e di prevedere che l’applicazione dei c.d. CAM (Criteri Ambientali Minimi) possa essere una condizione per accedere ai finanziamenti da parte degli enti locali territoriali (cfr. paragrafo 5.2 *“Prescrizioni particolari per le Regioni e gli enti locali”* del decreto interministeriale 10 aprile 2013 citato);

Considerato:

- che la legge comunitaria della Regione Marche n. 36/2008, all'art. 4, comma 1, ha previsto che la Regione favorisce il ricorso agli acquisti verdi (GPP), in conformità a quanto previsto nel PAN GPP, di cui in precedenza;
- che i commi 2 e ss. dell'art. 4 della legge regionale n. 36/2008 citata introducono, segnatamente, lo strumento del Piano regionale triennale per gli acquisti verdi, definendone contenuto e modalità di attuazione;
- che la legge regionale n. 24/2009 (Disciplina in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), all'art. 17 ha altresì disposto che la Regione e gli enti di cui alla legge regionale n. 13/2004¹ sono tenuti a coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 50 per cento del fabbisogno medesimo, inserendo nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza;

Rilevato:

- che l'art. 4, comma 5, della richiamata legge regionale n. 36/2008 prevedeva l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, del citato Piano regionale triennale per gli acquisti verdi entro il termine di mesi 6 (sei) dall'entrata in vigore della stessa normativa;
- che a tutt'oggi la legge regionale sopra menzionata, nella parte *de qua*, risulta inattuata, non essendosi ancora dato corso alla predisposizione ed approvazione del Piano triennale in discussione, così come risulta del pari inattuata la previsione di cui all'art. 17 della legge regionale n. 24/2009, nei termini in precedenza descritti;
- che tale grave inadempienza è stata già segnalata, in sede di sindacato ispettivo, con l'interrogazione n. 798/2012, a cui è stato dato riscontro con argomentazioni ritenute non pertinenti;

Ritenuto:

- che non sia più tollerabile il ritardo con il quale l'amministrazione regionale disattende la portata applicativa della legge regionale n. 36/2008 in punto di approvazione del Piano triennale in oggetto;
- che vengono in questo modo altresì disattesi gli obiettivi strategici di politica ambientale e di razionalizzazione e contenimento della spesa posti a fondamento del PAN GPP;

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale:

- ad accertare quali siano le reali motivazioni che hanno impedito a tutt'oggi la mancata predisposizione, da parte delle strutture regionali competenti, del Piano triennale regionale per gli acquisti verdi, di cui all'art. 4, commi 2 e ss., della legge regionale n. 36/2008;
- ad intervenire presso le stesse strutture affinché si dia finalmente corso alla predisposizione del Piano medesimo, anche al fine di poter efficacemente orientare e sensibilizzare l'azione degli enti locali territoriali della regione in ordine al ricorso a criteri di matrice ambientali nelle procedure di appalto pubblico;
- a dare in definitiva completa attuazione, senza ulteriore indugio, alla previsione di cui all'art. 4, commi 2 e ss., della legge regionale n. 36/2008.